
**Ispezione telematica esente per fini
istituzionali**

Motivazione Altri fini istituzionali

n. T1 35528 del 09/02/2026

Inizio ispezione 09/02/2026 10:45:48

Richiedente TSOLRD

Tassa versata € 0,00

Nota di trascrizione

Registro generale n. 1776

Data di presentazione 02/02/1984

Registro particolare n. 1457

Variata in data 29/04/2010

La formalità è stata validata dall'ufficio

1.500



NOTAIO
GIANCARLO PASI

1225 - 1776

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI

1457

Nota di trascrizione:

- 2 FEB 1984

A FAVORE

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - Comparti-
mento di Firenze, cod.fisc.n. 00811720580

A CARICO

COMUNE DI CERVIA

1201-2

partita I.V.A. 00360090393

1130-112

TITOLO

Scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio

Pasi dr. Giancarlo di Cervia in data 25.10.83 rep.

n. 58485 e in data 1/12/83 rep.n. 58862/4925 ¹/₇

debitamente registrata. OGGETTO:

Art. 1 - La Parte Concedente proprietaria del fab-

bricato posto nel Comune di Cervia, Via G. Mazzini

che insiste sulla particella n. 179 del Foglio 34/A

del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Cervia, non

ancora censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, co-

stituisce per sè, ed aventi causa a qualsiasi tito-

lo a carico del fabbricato stesso ed a favore del-

l'ENEL che accetta la servitù di elettrodotto re-

lativa all'impianto di una cabina elettrica in un

locale avente le dimensioni interne di m. 4.20 x

3.45 x 2.50 di altezza posto al piano terra del fab-

008124

Servitù

18.500

3000

21.500

2771
bricato suddetto e precisamente quel locale che risulta indicato in velatura rossa nella planimetria che approvata e sottoscritta dalle parti è allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B".

✓
✓
Art. 2 - Allo scopo di consentire, l'accesso al locale-cabina di cui sopra la Parte Concedente costituisce la servitù di passaggio pedonale e carraio della larghezza minima di mt. 3,00 con qualsiasi mezzo necessario a mantenere in funzione la cabina, a carico del fabbricato suindicato e di ogni sua pertinenza; tale accesso avverrà dalla Via G.Mazzini e proseguirà attraverso l'androne che dalla stessa Via Mazzini raggiunge il cortile interno fino a raggiungere il locale cabina di cui trattasi.

La parte concedente consegnerà all'ENEL le chiavi del cancello per accedervi, ed il personale dello ENEL avrà l'esclusivo accesso al locale stesso, in qualsiasi ora del giorno e della notte.

Art. 3 - Le spese di arredamento ed attrezzatura della cabina vengono assunte interamente dall'ENEL che resterà proprietario dei macchinari e di quant'altro nella cabina dovesse infiggere o installare.

Art. 4 - L'ENEL curerà a proprie spese la manutenzione interna ordinaria del locale-cabina asservito



mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico della Parte Concedente o suoi aventi causa.

Art. 5 - La Parte Concedente riconosce all'ENEL il diritto di derivare dalla cabina elettrica energia, oltre che per le esigenze dell'immobile su cui detta cabina è inserita, anche per esclusivo uso di terzi estranei all'immobile asservito.

Art. 6 - La Parte Concedente costituisce per sé, ed aventi causa a qualsiasi titolo a carico del fabbricato suindicato e di ogni sua pertinenza ed a favore dell'ENEL che accetta la servitù di elettrodotto relativa alle linee in cavo interrato, in media e bassa tensione, di adduzione e di uscita dalla cabina costituita da n. 2 cavi per una percorrenza di m. 31. Il tracciato delle linee in cavo sotterraneo a media tensione e la fascia asservita, che è coassiale alle linee ed è larga complessivamente m. 1.50 risultano con velatura verde nel disegno planimetrico che, approvato e sottoscritto dalle parti, è allegato al presente atto sotto la lettera "B", di cui forma parte integrante e sostanziale.

Detta servitù grava nel N.C.T. del Comune di Cervia, Foglio 34/A mappale 179.

Art. 7 - Resta salva la facoltà dell'ENEL di modificare in qualsiasi tempo la tensione di esercizio

008125

la sezione ed il numero dei cavi, inoltre la Parte Concedente riconosce all'ENEL la facoltà di attraversare con linee elettriche in cavo sotterraneo la restante proprietà per poter effettuare qualsiasi allacciamento in media e bassa tensione dalla cabina elettrica, secondo il prudente arbitrio dell'ENEL rimossa in proposito ogni eccezione e riserva della Parte Concedente stessa o suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 - L'ENEL ha diritto di far accedere e transitare sul terreno asservito il proprio personale o chi per esso con i mezzi d'opera e di trasporto necessari per la costruzione, l'esercizio, la sorveglianza, la manutenzione e riparazione delle linee suddette.

Art. 9 - Tutto il terreno asservito, dovrà essere mantenuto libero da piante che possono recare disturbo all'esercizio delle linee suddette. La Parte Concedente autorizza fin d'ora l'ENEL ad abbattere in qualunque tempo e senza preavviso quelle piante che ad esclusivo giudizio dell'ENEL potessero pregiudicare con il loro accrescimento il regolare esercizio e la sicurezza degli impianti. Lo spoglio rimarrà a disposizione della Parte Concedente,

Art. 10 - In deroga a quanto disposto dal 4° comma

dell'art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 ed eventuali modificazioni, la Parte Concedente potrà eseguire nell'immobile indicato in premessa e sul terreno asservito qualunque innovazione, costruzione od impianto, ma soltanto se ciò non renda necessario la rimozione o una diversa collocazione o una qualsiasi modifica della cabina o delle linee suddette.

Art. 11. - Le servitù come sopra costituite dureranno fino a quando l'ENEL e suoi aventi causa, a loro insindacabile giudizio, riterranno necessario servirsi della cabina elettrica e relative linee di cui al precedente art. 6 per le esigenze dell'esercizio e della distribuzione dell'energia all'immobile indicato in premessa e a tutti quegli altri eventuali utenti sia pubblici che privati i quali ad esclusivo giudizio dell'ENEL potranno essere alimentati dalla cabina elettrica in oggetto.

Art. 12. - A corrispettivo delle servitù tutte costituite con il presente atto, con tutte le facoltà di legge e di cui alle pattuizioni sopradescritte, viene concordemente pattuita la somma complessiva di L. 50.000.= (cinquantamila) che contestualmente alla firma del presente atto _____

_____ l'ENEL versa alla Parte Concedente

008126

che ne rilascia regolare quietanza di saldo con la sottoscrizione del presente atto. Resta inteso inoltre che l'ENEL sarà esente dal pagamento di eventuali quote condominiali od altre spese inerenti l'immobile in oggetto.

Art. 13 - Sono a carico dell'ENEL gli eventuali danni derivanti a cose o persone in dipendenza ed a causa dell'esercizio della cabina.

Art. 14 - La Parte Concedente garantisce l'ENEL per ogni caso di evizione per qualsiasi ragione o pretesa di terzi e si obbliga a comunicare agli eventuali successori, acquirenti od aventi causa per qualsiasi titolo l'esistenza delle servitù ed i relativi patti di cui alla presente convenzione e di farne menzione nell'atto traslativo.

adde:" vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 9 gennaio 1984 Prot.n. 25592" (p.a.)

[Handwritten signature]